



INFORMATIVA PER I SEGNALANTI

Segnalazioni di violazioni (Whistleblowing)

ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

FINSMART S.R.L. ha adottato una procedura interna per la gestione delle segnalazioni di violazioni, in attuazione del D.Lgs. 24/2023 (cd. “Decreto Whistleblowing”) che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937. La presente informativa illustra in forma sintetica chi può segnalare, cosa si può segnalare, come farlo e quali tutele sono garantite al segnalante.

1. Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione le persone fisiche che, nel proprio contesto lavorativo, vengono a conoscenza di violazioni rilevanti per la Società. In particolare:

- dipendenti e collaboratori, anche con rapporto cessato o non ancora iniziato (es. periodo di prova, fase di selezione);
- lavoratori autonomi, consulenti, professionisti e fornitori che prestano la propria attività presso la Società;
- agenti, segnalatori e collaboratori esterni della rete commerciale;
- tirocinanti, volontari e altri soggetti che operano sotto la supervisione e direzione della Società;
- titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se di fatto.

La tutela è estesa anche ai “facilitatori” (persone che assistono il segnalante), ai colleghi e familiari del segnalante e agli enti a lui collegati.

2. Cosa si può segnalare

Sono oggetto di segnalazione le informazioni — anche fondate su un ragionevole sospetto — relative a violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. In particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione eventualmente adottati;
- violazioni di disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazioni in materia di tutela della concorrenza, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori;
- violazioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o riguardano il mercato interno.

3. Cosa NON rientra nella tutela whistleblowing

Sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante o concernenti esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro o con i superiori gerarchici;
- segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in malafede, con dolo o colpa grave;
- notizie palesemente prive di fondamento, voci o informazioni non verificate ottenute da fonti generiche;
- segnalazioni connesse a violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti UE o nazionali (es. abusi di mercato, sicurezza nucleare, ecc.) o riferite alla sicurezza nazionale e difesa.

4. Come effettuare una segnalazione: canale interno

FINSMART S.R.L. ha attivato un canale interno di segnalazione gestito in autonomia e indipendenza dal Gestore della Segnalazione, individuato nella persona del Presidente del CdA, Dott.ssa Nadia Faggioli, che dispone di formazione specifica in materia di whistleblowing e di protezione dei dati personali.

Modalità di trasmissione disponibili:

- **Posta ordinaria** — spedire una comunicazione in busta chiusa indirizzata al “Gestore della Segnalazione” presso la sede della Società, in via Michelino n. 57 — 40127 Bologna (BO). Per garantire la riservatezza si raccomanda il metodo “a tre buste”: inserire i propri dati identificativi in una prima busta chiusa; il contenuto della segnalazione in una seconda busta chiusa; entrambe le buste in una terza busta esterna recante la dicitura “*RISERVATA PERSONALE — RESPONSABILE WHISTLEBLOWING*”.
- **Incontro diretto** — su richiesta esplicita del segnalante, da inoltrare tramite il canale postale di cui sopra, il Gestore fissa un incontro entro un termine ragionevole.

Contenuti consigliati della segnalazione:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- descrizione chiara e completa dei fatti segnalati;
- generalità o elementi che consentano di identificare la persona coinvolta;
- indicazione di eventuali altri soggetti informati sui fatti;
- eventuali documenti a supporto;
- ogni altra informazione utile a verificare i fatti.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione se sufficientemente circostanziate; tuttavia, le tutele del decreto si applicano pienamente solo quando l'identità del segnalante è nota e successivamente identificata.

5. Iter di gestione e tempistiche

- **Avviso di ricevimento:** entro **7 giorni** dalla ricezione della segnalazione.
- **Analisi preliminare di ammissibilità:** verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e che non si tratti di rivendicazione personale o lamentela generica.
- **Istruttoria:** se la segnalazione è ammissibile, il Gestore svolge l'istruttoria in modo confidenziale e imparziale, mantenendo eventualmente interlocuzione con il segnalante.
- **Riscontro finale:** entro **3 mesi** dall'avviso di ricevimento, il Gestore fornisce per iscritto al segnalante l'esito (archiviazione motivata o adozione di misure correttive).

6. Canale esterno, divulgazione pubblica e denuncia

Oltre al canale interno, il segnalante può ricorrere a canali alternativi nei casi previsti dalla legge.

Canale esterno — ANAC

Il segnalante può rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa;
- la segnalazione interna non ha avuto riscontro o ha avuto seguito non adeguato;
- vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna comporterebbe rischio di ritorsione o non sarebbe efficacemente gestita;
- vi è fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Accesso al canale esterno ANAC: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/>

Divulgazione pubblica

È ammessa, come extrema ratio, mediante stampa o mezzi di diffusione, quando: a) il canale interno e quello esterno non hanno avuto riscontro entro i termini, oppure b) vi è pericolo imminente per il pubblico interesse, oppure c) vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti rischio di ritorsione o non possa avere seguito efficace.

Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Sempre possibile, in qualsiasi momento e senza condizioni preliminari.

7. Tutele garantite al segnalante

Riservatezza dell'identità

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui possa essere desunta non possono essere rivelate senza il suo esplicito consenso (art. 12 D.Lgs. 24/2023). L'obbligo si estende a chiunque riceva o gestisca la segnalazione. La rivelazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge (procedimento penale ex art. 329 c.p.p.; procedimento dinanzi alla Corte dei Conti; procedimento disciplinare, ove la conoscenza dell'identità sia indispensabile alla difesa dell'incolpato e previo consenso espresso del segnalante).

Divieto di ritorsione

Sono vietate e sanzionate tutte le forme di ritorsione, anche tentate o minacciate, dirette o indirette, adottate nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. A titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, demansionamento, mancata promozione, modifica delle mansioni, riduzione retributiva, valutazioni negative, sanzioni disciplinari, mobbing. Gli atti ritorsivi sono nulli. Il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione può comunicarlo all'ANAC.

Limitazione di responsabilità

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni protette da obblighi di segretezza (diversi dal segreto professionale forense e medico), riservatezza, tutela del diritto d'autore o di protezione dei dati personali, purché abbia fondato motivo di ritenere che la divulgazione fosse necessaria per svelare la violazione e ricorrano i presupposti previsti dal decreto.

Limiti delle tutele

Le tutele non operano in caso di accertata responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, o di responsabilità civile per dolo o colpa grave. La segnalazione non costituisce esimente per illeciti autonomamente commessi dal segnalante.

8. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

- **Titolare del trattamento:** FINSMART S.R.L.
- **Base giuridica:** adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR).
- **Periodo di conservazione:** le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale.
- **Diritti dell'interessato:** l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione può essere limitato per salvaguardare la riservatezza del segnalante e l'efficacia dell'istruttoria.

9. Riferimenti normativi e documentazione



- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 — attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni;
- Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successive modificazioni;
- Procedura operativa interna per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing di FINSMART S.R.L. (approvata dal CdA in data 23/02/2026), disponibile in versione integrale presso la Società e nella sezione Trasparenza del sito www.finsmart.it.

Contatti del Gestore della Segnalazione:

- Dott.ssa Nadia Faggioli — Presidente del CdA
- Indirizzo postale: FINSMART S.R.L. — via Michelino n. 57 — 40127 Bologna (BO)
- Dicitura busta esterna: “RISERVATA PERSONALE — RESPONSABILE WHISTLEBLOWING”

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2026.

FINSMART S.R.L.
